

Agenzia delle Entrate. L'amministrazione interviene con una nota dopo la sentenza della Cassazione

# Avvisi bonari, stop ai ricorsi

## Sposata la linea tradizionale: comunicazioni non impugnabili

Antonio Iorio

Per l'agenzia delle Entrate non è impugnabile l'avviso bonario, ma il successivo ruolo con la notifica della cartella di pagamento. A precisarlo è un comunicato di ieri dell'Agenzia in cui si chiarisce l'orientamento dell'amministrazione a seguito della sentenza 7344/2012 della Cassazione. I giudici di legittimità, con la citata sentenza, e in controtendenza rispetto ad un orientamento ritenuto consolidato della Suprema corte, hanno ritenuto immediatamente impugnabile la comunicazione di irregolarità inviata dall'Agenzia. La motivazione di tale interpretazione, contrariamente a quanto sembra emergere dal comunicato, per quanto discutibile, appare abbastanza precisa: l'atto in questione contiene una «pretesa impositiva compiuta», e, conseguentemente, il contribuente ha il diritto/obbligo di impugnare immediatamente detta pretesa.

Tale nuovo orientamento, come già segnalato (si legga «Il Sole 24 Ore» del 15 maggio scorso), comporterebbe molti problemi pratici ai contribuenti e all'amministrazione, in quanto, in presenza di un avviso bonario, occorrerebbe porre in essere tutte le regole vigenti sulla presentazione del ricorso. Vi sarebbe, innanzitutto, un problema di certezza della ricezione dell'atto perché, ad oggi, la maggior parte delle comunicazioni giungono con posta ordinaria e la data indicata è di parecchi giorni antecedente quella dell'effettiva spedizione.

Tali comunicazioni sono poi, non di rado, la conseguenza di errori formali: una volta ricevuti, il contribuente riesce a far rettificare detti errori. Ma tali correzioni avvengono, in genere, in

un lasso temporale spesso superiore ai 60 giorni: diventando atto impugnabile il contribuente, prudenzialmente, rendendosi conto che in tempi brevi non è in grado di far rettificare l'errore, sarebbe costretto a ricorrere.

L'Agenzia, in buona sostanza, ha comunicato ieri di non condividere l'orientamento espresso in questa pronuncia dalla Cassazione. Precisa, pertanto, che riterrà inammissibili eventuali impugnazioni avverso dette comunicazioni, con la conseguenza che gli uffici si asterranno dal chiedere l'inammissibilità del ricorso contro il ruolo per mancata impugnazione dell'avviso bonario.

La precisazione dell'Agenzia è certamente importante. I contribuenti sono così a conoscenza dell'orientamento che terranno gli uffici in caso di contenzioso, anche se, evidentemente, la decisione di non impugnare un avviso bonario resta al contribuente stesso.

Eben noto, infatti, che nella fase contenziosa le interpretazioni dell'amministrazione (parte

### L'allarme



L'impugnabilità degli avvisi bonari da parte dei contribuenti, stabilita dalla Cassazione con la sentenza 7344/12 è stata oggetto di un servizio pubblicato sul Sole 24 Ore dello scorso 15 maggio. Il dettato dei magistrati è stato oggetto di analisi degli esperti del quotidiano, secondo cui la sentenza potrebbe avere come conseguenza il rischio di una valanga di ricorsi destinati a congestionare il contenzioso tributario

del processo, al pari del contribuente) non hanno alcun valore stante l'indipendenza del giudice chiamato a giudicare.

Vi è solo da sperare che, effettivamente, gli uffici si asterranno dal ritenere inammissibile il ricorso avverso il ruolo e non succeda, invece, ciò che spesso si verifica, ad esempio, in presenza di richieste di sospensive giudiziali a seguito di avviso di accertamento. Nonostante, infatti, con varie circolari (e non comunicati) l'Agenzia, a livello centrale, abbia condivisibilmente affermato l'ammissibilità di tale richiesta di sospensiva, anche senza la notifica della successiva cartella, le commissioni tributarie sono piene di eccezioni di inammissibilità da parte degli uffici i quali, evidentemente, non seguono le direttive impartite dalla propria direzione.

Se dovesse verificarsi un simile comportamento anche per l'impugnazione dell'avviso bonario, sarebbe certo, un problema molto serio per i contribuenti.

# Corrette le istruzioni al modello Unico

## Sul bonus Ace calcolo sfavorevole per il patrimonio

Paolo Meneghetti

Con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 18 maggio scorso sono state corrette le istruzioni al modello Unico e alcuni passaggi riguardanti la determinazione dell'Ace. In particolare è stata assunta una opinabile posizione restrittiva sul calcolo del patrimonio netto, che rappresenta il limite massimo dell'incremento agevolabile, posizione che presta il fianco a molte critiche e si pone inspiegabilmente in controtendenza con quanto la stessa Agenzia ha affermato in passato.

Il decreto attuativo dell'Ace del 14 marzo 2012 ha introdotto all'articolo una regola restrittiva nel calcolo dell'Ace, nel senso che il massimo dell'incremento agevolabile è pari al patrimonio netto determinato a fine esercizio, nel caso attuale a fine 2011. Già in sè questa disposizione ha subito molte critiche poiché il fatto in questione non compare affatto nella norma istitutiva dell'Ace (articolo 1, D.l. 201/11), mentre nella analogia agevolazione Dit il limite del patrimonio netto era correttamente inserito nella norma istitutiva.

Superando questa annotazione e volendo applicare la disposizione, si poneva il problema di come determinare il risultato di esercizio, che è componente che influenza il patrimonio netto, a sua volta influenzato dal calcolo delle imposte sul reddito in cui l'Ace ha un peso non trascurabile. In sostanza si presentavano due variabili, patrimonio netto e Ace, che si condizionavano tra loro creando un riferimento circolare e quindi un problema matematico di difficile soluzione. La questione è particolarmente delicata in presenza di perdite di esercizio, poiché la perdita riduce il patrimonio netto e può accadere che per effetto di tale riduzione si abbia un tetto Ace inferiore all'incremento dello stesso patrimonio netto.

La problematica era già emersa in epoca Dit, ed era stata risolta con un'interpretazione ragionevole delle Entrate con la Circolare 61/E/2001, paragrafo 7.3 in cui, citando esigenze di

# Corte dei conti

## Al Comune di Roma cresce il debito

Gianni Trovati  
MILANO

I conti di Roma Capitale continuano a essere puntellati su entrate straordinarie dirottate sulla parte corrente, anche quando esistono solo sulla carta. La separazione dalla gestione commissariale chiamata a smaltire il maxi-debito arretrato, prevista dal 2008, è lontana dal traguardo, e la cronica carenza di liquidità ha succhiato risorse.

A fare il resto sono state le partecipate, che solo nel 2010 hanno chiesto anticipazioni per quasi mezzo miliardo: l'Atac per esempio, è arrivata ad azzerare con le proprie perdite l'intero capitale sociale, imponendo al Campidoglio un ripiano che, per oltre 290 milioni, è stato effettuato con trasferimento di asset patrimoniali, perché di risorse liquide non ce n'erano.

Chiude il quadro la "guerra tra poveri" con la Regione Lazio, che nei confronti del Comune ha un debito di più di 750 milioni (in parte anticipati da una società regionale) ma non ha le risorse per onorarlo.

Raccontare il thriller continuo dei bilanci capitolini è la Corte dei conti regionale del Lazio, che nella delibera 22/2012 punta dritto al cuore della questione: a più di tre anni dalle prime norme nazionali di "salvataggio" del Campidoglio, il bilancio ordinario continua a soffrire «di una situazione di grave difficoltà», e quello straordinario alle prese con il debito arretrato non pare «aver avviato a soluzione le complesse problematiche» che lo caratterizzano. Dalle 33 pagine della relazione emerge l'immagine di un bilancio sempre sul filo del rasoio, che chiama a raccolta ogni entrata "extra" per stare in piedi. Anche quando le entrate devono ancora arrivare: è il caso delle multe, che solo nel 12% dei casi vengono incassate in via ordinaria mentre il resto va ad alimentare la querelle con Equitalia sulla riscossione coattiva.

gianni.trovati@isole24ore.com

Imposta di registro. Per la Dre Lombardia prelievo proporzionale

# Per il credito in garanzia

## cessione tassata allo 0,50%

Angelo Busani

Si applica l'imposta proporzionale di registro con aliquota 0,5% alle cessioni di credito in garanzia, di cui un caso classico è quello della cessione del credito fotovoltaico verso il Gse in garanzia di un contratto di leasing. È quanto ritenuto dalla Direzione regionale della Lombardia delle Entrate con una nota diramata il 17 maggio. Con essa la Dre lombarda ribadisce quanto già affermato nella risoluzione 278 del 4 luglio 2008 delle Entrate. Il quadro d'insieme può dunque essere così ricostruito:

a) se la cessione del credito è a garanzia di un contratto di finanziamento bancario a medio/lungo termine, si tratta di una operazione soggetta all'imposta sostitutiva dello 0,25% (risoluzione 29/E/2012, sulla quale si veda «Il Sole 24 Ore» del 4 aprile scorso);

b) se la cessione del credito è a garanzia di un contratto di leasing, essa non rientra né nel caso precedente, né tra quelle «operazioni finanziarie» poste in essere «mediante la negoziazione... di crediti».

L'INTERPRETAZIONE  
Resta allo 0,25% la sostitutiva sulle operazioni a «cautela» dei finanziamenti bancari

ti» che l'articolo 3, comma 2, numero 3) del Dpr 633/1972, considera quali «prestazioni di servizio» (da parte del cessionario del credito che agisca nell'esercizio della propria attività d'impresa) e, come tali, assoggettate all'Iva, seppure in regime di esenzione (articolo 10, comma 1, numero 1) del Dpr 633/1972); di modo che l'atto di cessione di credito è soggetto a imposta di registro.

A questo punto si apre il tema dell'aliquota applicabile.

Secondo l'articolo 6, Tariffa, Parte Prima, allegata al Dpr 131/1986, la cessione del credito è soggetta a registrazione in "termine fisso" con l'aliquota dello 0,50 per cento. Il tema è, però,

quello di comprendere se tale aliquota si applichi, o meno, anche alla cessione di credito effettuata "in garanzia".

Per "cessione di credito in garanzia" si intende il contratto con cui un soggetto (Tizio) cede a un altro soggetto (Sempronio) un credito (normalmente riscuotibile solo in futuro) vantato da Tizio verso un terzo (Caio) "a garanzia" di una obbligazione contrattata dal cedente (Tizio) con il cessionario (Sempronio), eventualmente con la pattuizione che in tanto il cessionario potrà incassare il credito in quanto il medesimo non abbia già altrimenti ricevuto soddisfazione. Il risultato è che Sempronio, incassando il credito ceduto, soddisfa il proprio credito verso Tizio (cosicché Sempronio trova il suo credito "garantito" sia dal patrimonio "generale" del suo debitore, sia dal fatto di poter riscuotere direttamente il credito di Tizio verso Caio).

Ora, è abbastanza plausibile ritenere che, trattandosi di cessione "in garanzia", essa possa rientrare nell'alveo della norma (sempre contenuta nell'articolo 6, Tariffa, Parte Prima) la quale, disponendo l'applicazione dell'aliquota dello 0,5% agli atti istitutivi di «garanzie reali e personali a favore di terzi, se non richieste dalla legge», implicitamente dispone l'esonerazione da tassazione per le garanzie concesse dal debitore.

Ebbene, dato che la legge di registro parla di "garanzie" in senso lato (e quindi facendo riferimento generico a qualsiasi strumento in base al quale viene rafforzata la pretesa del creditore), dovrebbe concludersi che, qualora lo schema contrattuale utilizzato trovi causa in una funzione di garanzia, in tutte queste ipotesi si dovrebbe rendere applicabile la predetta detassazione. Sia le Entrate, sia la Dre Lombardia, tuttavia, non concordano con questa impostazione.

Superando questa annotazione e volendo applicare la disposizione, si poneva il problema di come determinare il risultato di esercizio, che è componente che influenza il patrimonio netto, a sua volta influenzato dal calcolo delle imposte sul reddito in cui l'Ace ha un peso non trascurabile. In sostanza si presentavano due variabili, patrimonio netto e Ace, che si condizionavano tra loro creando un riferimento circolare e quindi un problema matematico di difficile soluzione. La questione è particolarmente delicata in presenza di perdite di esercizio, poiché la perdita riduce il patrimonio netto e può accadere che per effetto di tale riduzione si abbia un tetto Ace inferiore all'incremento dello stesso patrimonio netto.

La problematica era già emersa in epoca Dit, ed era stata risolta con un'interpretazione ragionevole delle Entrate con la Circolare 61/E/2001, paragrafo 7.3 in cui, citando esigenze di

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro e Il Sole 24 ORE in collegamento con i Consigli Provinciali dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro organizzano

# FORUM LAVORO 2012

30 maggio 2012, dalle 9.30 alle 13.30

Su [www.ilssole24ore.com/forumlavoro](http://www.ilssole24ore.com/forumlavoro) tutte le informazioni, l'elenco completo delle sedi e la possibilità di inviare i quesiti.

PROGRAMMA E RELATORI	SEDI ATTIVATE DAI CPO
<p><b>Ore 9.30</b> Apertura dei lavori</p> <p><b>Elia Zamboni</b> Vicedirettore del Sole 24 ORE</p> <p><b>Marina Calderone</b> Presidente del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro</p> <p>La riforma dei contratti di lavoro autonomo (Partite Iva, cocopro e associati in partecipazione) <b>Enzo De Fusco</b></p> <p>I nuovi limiti nel lavoro subordinato flessibile (tempo determinato, chiamata, part-time, voucher): quadro attuale e prospettiva di riforma <b>Arturo Maresca</b> <b>Paolo Pennesi</b></p> <p>Contrasto del fenomeno delle dimissioni in bianco <b>Luca De Compadri</b> <b>Fabrizio Nativi</b></p> <p>Il nuovo scenario di applicazione dell'articolo 18 nei licenziamenti individuali e collettivi <b>Antonio Vallebona</b></p> <p>I criteri applicativi della nuova ASPI e mini-ASPI e regime transitorio <b>Luca Caratti</b></p> <p><small>Nel corso dei lavori interverranno: Maurizio Castro - senatore, commissione lavoro Senato Vincenzo Silvestri - vice Presid. Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro / Tiziano Treu - senatore, commissione lavoro Senato</small></p> <p><small>L'evento sarà trasmesso sui canali satellitari 915, 878, 918 e in streaming sul sito <a href="http://www.ilssole24ore.com/forumlavoro">www.ilssole24ore.com/forumlavoro</a> È valido ai fini della formazione continua dei consulenti del lavoro Ai quesiti, posti sul sito <a href="http://www.ilssole24ore.com/forumlavoro">www.ilssole24ore.com/forumlavoro</a>, daranno risposta gli esperti della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro</small></p> <p><small>IN COLLABORAZIONE CON</small></p> <p><b>Il Sole 24 ORE</b> </p>	<p><b>AGRIGENTO</b> Sede Consiglio Provinciale - Via Lombardia, 24/a Villaggio Mose</p> <p><b>ANCONA</b> Sede Consiglio Provinciale - Via degli Orefici, 2</p> <p><b>AOSTA</b> Sede Consiglio Provinciale - Via Torino, 25</p> <p><b>AREZZO</b> Sede Consiglio Provinciale - Via Madonna del Prato, 77</p> <p><b>ASCOLI PICENO</b> Sala Convegni presso Hotel Villa Pigna di Folignano Viale Assisi, 33</p> <p><b>ASTI</b> Sede Consiglio Provinciale - Via Pietro Bigatti, 14</p> <p><b>AVELLINO</b> Sede Consiglio Provinciale - Via Annarumma, 69</p> <p><b>BARLETTA/ANDRIA/TRANI</b> Sede Consiglio Provinciale - Via Libertà, 9 - Barletta</p> <p><b>BERGAMO</b> Centro Congressi Giovanni XXIII Viale Papa Giovanni XXIII, 106</p> <p><b>BIELLA</b> Sede Consiglio Provinciale - Via Vialardi di Verone, 14</p> <p><b>BOLOGNA</b> Sala Topazio - Piazza Costituzione, 8</p> <p><b>BOLZANO</b> Sala conferenze Koinè - Via Lancia, 8/A</p> <p><b>BRESCIA</b> Sede Consiglio Provinciale - Via dei salgari, 46/b</p> <p><b>BRINDISI</b> Hotel Nettuno - V.le Arno, 51</p> <p><b>CAGLIARI</b> Caesars Hotel in Cagliari - Via Darwin</p> <p><b>CALTANISSETTA</b> Sede Consiglio Provinciale - Via Cimabue s.n.</p> <p><b>CAMPORASSO</b> Sala convegni Hotel San Giorgio Via Insorti d'Ungheria</p> <p><b>CASERTA</b> Sede Consiglio Provinciale - Via M. Forgione, 12</p> <p><b>CATANIA</b> Hotel Nettuno - V.le Ruggiero di Lauria, 121</p> <p><b>CATANZARO</b> T Hotel - Loc. Garrubbe SS280 - Lamezia Terme CZ</p> <p><b>CHIETI</b> Sede Consiglio Provinciale - Via Spezioli, 16</p> <p><b>COMO</b> Auditorium Don Guanello - Via T. Grossi</p> <p><b>COSENZA</b> Sede Consiglio Provinciale - Via F. Migliori, 1</p> <p><b>COSENZA - CETRARO</b> Colonia San Benedetto - Via Suor Crocifissa Militerni</p> <p><b>COSENZA - ROSSANO</b> ODCEC di Rossano - Viale Sant'Angelo</p> <p><b>CREMONA</b> Sede Consiglio Provinciale - Via Palestro, 66</p> <p><b>CROTONE</b> Hotel Costa Tiziana - Via per Capocolonna</p> <p><b>CUNEO</b> Sede Consiglio Provinciale - Via Roma, 14</p> <p><b>ENNA</b> Sede Consiglio Provinciale - P.zza Ing. Panvini, C.P. 208</p> <p><b>FERRMO</b> Hotel David Palace - Lungomare Gramsci Sud Porto San Giorgio</p> <p><b>FERRARA</b> Hotel Carlton - Via Garibaldi, 93</p> <p><b>FIRENZE</b> Hotel Albani - Via Fiume, 12</p> <p><b>FOGGIA</b> Sede Consiglio Provinciale - Sala Convegni Via V. Della Rocca, 38</p> <p><b>FROSINONE</b> Sede Consiglio Provinciale - Via M. Mastroianni, 301</p> <p><b>FROSINONE</b> Sala il Fococchio - Via Rotondi - Veroli</p> <p><b>FROSINONE</b> Sala convegni Sacro Cuore di Gesù P.zza D. Ferrante</p> <p><b>GENOVA</b> Sede Consiglio Provinciale - Via Ilva, 4/3</p> <p><b>GORIZIA</b> Sede Consiglio Provinciale - Via de Morelli, 19/a</p> <p><b>IMPERIA</b> Sala Polifunzionale del Tribunale di Imperia Via XXV Aprile, 67</p> <p><b>ISERNA</b> Sede Consiglio Provinciale - Via XXIV Maggio, 95</p> <p><b>L'AQUILA</b> Nucleo Industriale - presso Sviluppo Italia - Sulmona</p> <p><b>LATINA - GAETA</b> Club Nautico Gaeta - Piazza Carlo III snc</p> <p><b>LATINA - SCALO</b> Hotel Excelsior - Piazzale Lelia Caetani</p> <p><b>LECCE</b> Sala Venes Petrelli c/o Sede Consiglio Provinciale Via Ciccollella, 3</p> <p><b>LECCO</b> Sede Consiglio Provinciale - Via Parini, 29</p> <p><b>LIVORNO</b> Sede Consiglio Provinciale - Piazza Attias, 37</p> <p><b>LODI</b> Sede Consiglio Provinciale - c/o APPL Via M. D'Azeglio, 20</p> <p><b>MACERATA</b> Sede Consiglio Provinciale - via Ignazio Silone, 37</p> <p><b>MANTOVA</b> Auditorium L'Ottogono - Centro Congressi MaMu</p> <p><b>LARGO Pradella, 1</b></p> <p><b>MASSA CARRARA</b> Sede Consiglio Provinciale - Via 7 Luglio, 16/bis</p> <p><b>MESSINA</b> Sede Consiglio Provinciale - Via Sicilia, 14</p> <p><b>MILANO</b> Sede Consiglio provinciale - Via Aurispa, 7</p> <p><b>MODENA</b> Centro Famiglia di Nazareth - Via Formigina, 319</p> <p><b>MONZA E BRIANZA</b> Sede ODCEC - Via Lario, 15</p> <p><b>NAPOLI</b> Hotel Terme Re Ferdinando - Ischia</p> <p><b>NAPOLI</b> Hotel Al Mulino - Anacapri</p> <p><b>NAPOLI</b> Studi televisivi "Quarto Canale" - Quarto (NA)</p> <p><b>NAPOLI</b> Conservatori dei sette dolori - Sant'Angelo (NA)</p> <p><b>NAPOLI</b> Sala Consiliare Comune di Pompei (NA)</p> <p><b>NOVARA</b> Sede Consiglio Provinciale - V.le Roma, 12</p> <p><b>OLBIA</b> Sala Meeting del Grand Hotel President Via Principe Umberto, 9</p> <p><b>ORISTANO</b> Sede Consiglio Provinciale - V.le Diaz, 87/c</p> <p><b>PADOVA</b> Hotel Piroga - Via Euganea, 43</p> <p><b>PALERMO</b> Addura Hotel Residence Congressi Lungomare C. Colombo, 4452</p> <p><b>PARMA</b> Hotel Parma &amp; Congressi - Via Emilia Ovest, 281/a</p> <p><b>PERUGIA</b> Centro Fieristico Regionale Umbriafiere - Piazza Moncada, 1</p> <p><b>PESCARA</b> Bastia Umbra (PG)</p> <p><b>PESCARO URBINO</b> Cruiser Congress Hotel - V.le Trieste, 281</p> <p><b>PESCARA</b> Sala conferenze della Cassa Edile di Pescara Via Prati, 29</p> <p><b>PIACENZA</b> Sede Consiglio provinciale C.so Vittorio Emanuele II, 243</p> <p><b>PISA</b> Sede Consiglio Provinciale - Piazza V. Emanuele II, 2</p> <p><b>PISTOIA</b> Sede Consiglio Provinciale - via Panciatichi, 11</p> <p><b>POTENZA</b> Sede Consiglio Provinciale - Via del Gallitello, 56</p> <p><b>PRATO</b> Palazzo delle Professioni - Via Pugliesi, 26</p> <p><b>RAGUSA</b> Sede Consiglio Provinciale - Via Ponchielli, 7</p> <p><b>RAVENNA</b> Holiday Inn Ravenna - Via E. Mattei, 25</p> <p><b>REGGIO CALABRIA</b> E' Hotel - Via Giunchi 6 - Lido Comunale</p> <p><b>RIETI</b> Sede Consiglio Provinciale - Via Giuseppe Pennesi, 11</p> <p><b>RIMINI</b> Sala Convegni della BCC Valmarecchia Via Marecchiese, 227</p> <p><b>ROMA</b> Sala Scuola Alta Formazione Fondazione Studi Via C. Colombo, 456 sc. B - 10 piano</p> <p><b>ROVIGO</b> Hotel Europa - V.le Porta Po, 92</p> <p><b>SASSARI</b> Sala Conferenze della Cassa Edile, Z.I. Preda Niedda Nord Str. 1/34</p> <p><b>SAVONA</b> Sede Consiglio Provinciale - Via Paleocapa, 18/28</p> <p><b>SIENA</b> Sede Consiglio Provinciale - V.le Curtatone, 12</p> <p><b>SONDRIO</b> Sala "E. Vitali" presso Banca Credito Valtellinese Via delle Pergole</p> <p><b>TARANTO</b> Sede Consiglio Provinciale - V.le Magna Grecia, 100</p> <p><b>TERAMO</b> Sede Consiglio Provinciale - Via Trento e Trieste, 24</p> <p><b>TERNI</b> Hotel Valentino - Via Plinio il Giovane, 3/5</p> <p><b>TORINO</b> Sede della Lira Tramssystem - Via Treocate, 34/8</p> <p><b>TRENTO</b> Sede Consiglio Provinciale - Via Maccani, 211</p> <p><b>TREVISO</b> Hotel BHR Treviso - Via Postuma Castellana, 2</p> <p><b>UDINE</b> Executive Hotel - V.le Palmanova ang. Via Masieri, 4</p> <p><b>VARESE</b> Sala convegni del Collegio De Filippi - Via Brambilla, 15</p> <p><b>VENEZIA</b> Sala Conferenze del Centro Culturale Candiani P.le Candiani, 7 - Mestre</p> <p><b>VERCELLI</b> Sede Consiglio Provinciale di Biella</p> <p><b>POTENZA</b> Sede Consiglio Provinciale - Via del Gallitello, 56</p> <p><b>VERONA</b> Hotel San Marco - Via Longhena, 42</p> <p><b>VICENZA</b> Sede Consiglio Provinciale - Via Felice e Fortunato, 62</p> <p><b>VITERBO</b> Sede Consiglio Provinciale - Via Genova, 17</p>